



**COMUNE DI FONTANIVA
PROVINCIA DI PADOVA**

**REGOLAMENTO DEL MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E DELLE
PULCI**

ART. 1
(oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche in occasione del Mercatino dell'antiquariato e delle pulci.
2. Il Regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

ART. 2
(fonti normative)

1. Decreto legislativo 31.03.1998, n. 114;
2. Legge Regionale 06.04.2001, n. 10;
3. Deliberazione della Giunta Regionale 09.11.2001, n. 2956;
4. Deliberazione della Giunta Regionale 20.07.2001, n. 1902;
5. Deliberazione della Giunta Regionale 14.03.2003, n. 633;
6. Deliberazione della Giunta Regionale 16.04.2004, n. 1028;

ART. 3
(tipologia)

1. Il Mercatino dell'antiquariato e delle pulci, istituito con provvedimento consiliare, ha per oggetto la vendita di: oggetti di antiquariato, oggettistica antica, oggetti da collezione in genere, collezioni di francobolli o di numismatica, dischi di vinile, libri d'arte o libri antichi, cartoline, fumetti, oggetti militari.

ART. 4
(giorno ed orario di svolgimento)

1. Il Mercatino dell'antiquariato e delle pulci si svolge la prima domenica di ogni mese, con inizio delle vendite alle ore 09.00 e con chiusura alle ore 17.00.
2. Gli operatori potranno allestire l'area loro assegnata un'ora prima dell'orario di apertura e liberarla entro un'ora dalla chiusura.

ART. 5
(area di svolgimento)

1. Il Mercatino dell'antiquariato e delle pulci si svolge nella seguente area:
 - a) Piazza Umberto I°, per totali posteggi n° 30, dei quali
 - n° 15 da riservare agli operatori professionali, di mt. 4 x 3,
 - n° 15 da riservare agli hobbisti, individuati in planimetria dal posteggio n° 1 al posteggio n° 15. Ogni posteggio è di mq. 4x3 e comunque non superiore a 12 mq.

ART. 6
(modalità di accesso)

1. Tutti gli automezzi devono lasciare libere le aree del Mercatino entro le ore 9.00.
2. Gli automezzi possono accedere all'area di mercato per il carico e lo scarico delle merci senza effettuare manovre che possono produrre danni alla pavimentazione ed ai marciapiedi.
3. Le fasi di allestimento dei banchi di vendita non devono in alcun modo provocare danni Ai palazzi circostanti.

ART. 7
(eventuale spostamento/sospensione)

1. Qualora l'area indicata all'art. 5 dovesse risultare eccezionalmente utilizzata dal Comune di Fontaniva per lo svolgimento di manifestazioni, in occasione di eventi particolari, il Mercatino potrà essere trasferito in altre vie prossime o prospicienti , previo preavviso agli operatori.
2. Il mercatino dell'antiquariato e delle pulci non viene svolto nella prima domenica di Marzo in occasione della Fiera Del Beato Bertrando.
3. Il mercatino dell'antiquariato e delle pulci sarà sospeso per i mesi di Luglio ed Agosto.

ART. 8
(modalità di assegnazione dei posteggi)

1. Alle manifestazioni sarà consentita la partecipazione fino ad un massimo di 30 operatori, di cui n.ro 15 operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale e n.ro 15 operatori che non esercitano alcuna attività commerciale ma vendono beni ai consumatori in modo sporadico ed occasionale (hobbisti in possesso del tesserino di cui all'art. 9, comma 4, lettera a) della Legge Regionale n. 10/2001).

ART. 9
(modalità di pagamento delle tasse e tributi comunali)

1. Ogni operatore sarà tenuto al pagamento della tassa per l'occupazione degli spazi, ed eventualmente della tassa RSU (se produce rifiuti) secondo le tariffe fissate dall'Amministrazione comunale.
2. Le imposte dovranno essere versate tramite il bollettino di conto corrente intestato alla Tesoreria Comunale.
3. E' ammesso il pagamento agli Agenti di Polizia Municipale addetti al mercatino, i quali rilasceranno regolare ricevuta.

ART. 10

(requisiti richiesti agli espositori)

1. Al Mercatino dell'antiquariato e delle pulci possono partecipare operatori aventi i requisiti di legge necessari e cioè:
 - a) i titolari di autorizzazione amministrativa rilasciata ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legislativo del 31.03.1998 n. 114, o che legittimamente esercitano l'attività di commercio in sede fissa, ai sensi del medesimo Decreto;
 - b) i titolari di tesserino rilasciato ai sensi dell'art. 9 comma 4° lettera a) della Legge Regionale n. 10/2001 in qualità di soggetti che non esercitano attività commerciale in modo professionale.
2. Gli operatori presenti al mercatino dell'antiquariato e delle pulci sono tenuti alla commercializzazione dei prodotti compresi nelle specializzazioni merceologiche stabilite nell'art. 11, nonché alla rigorosa osservanza di tutte le norme vigenti in materia di commercio, tributarie, fiscali e di pubblica sicurezza ed alle disposizioni del presente regolamento.

ART. 11

(specializzazioni merceologiche)

1. Gli operatori ammessi sono tenuti alla rigorosa commercializzazione dei seguenti prodotti compresi nella specializzazione:
 - Oggetti di antiquariato, cose vecchie ed usate quali: mobili, opere di pittura, scultura e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, argenti e silver plated, tappeti ed arazzi, tessuti pregiati, statue per giardini ed elementi di architettura.
 - oggetti da collezione quali: filatelia (francobolli ed oggetti di interesse filatelico), numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico); libri d'arte o antichi; riviste; fumetti; giornali ed altri documenti a stampa; atlanti e mappe; manoscritti ed autografi; materiale per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie; monili; strumenti ottici; macchine fotografiche; strumenti di precisione; dischi in vinile; grammofoni; radio; strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora di comunicazione; pizzi; merletti; tovaglie e servizi da tavola; giochi; giocattoli; modellismo; soldatini e figurine; articoli da fumo; militaria ed onorificenze; statue e riproduzioni di animali.

ART. 12

(assegnazione posteggi agli operatori professionali)

1. Gli operatori professionali devono presentare domanda di assegnazione del posteggio al Comune nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco dei posteggi liberi. La domanda stessa deve essere redatta secondo le modalità indicate nel fac-simile che verrà pubblicato nel B.U.R.
2. Il Comune assegna i posteggi liberi sulla base della graduatoria delle domande pervenute, redatta secondo i seguenti criteri di priorità stabiliti dalla D.G.R. 20.07.2001, n. 1902 e successive modificazioni ed integrazioni nella parte relativa a "esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio e relative autorizzazioni" che sono, nell'ordine:
 - maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche. Per gli operatori già iscritti all'ex Registro Ditte

si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale; a parità di anzianità di iscrizione al R.E.A.

- ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata a. r. si ha riguardo al timbro postale di spedizione.
3. Il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione decennale agli aventi diritto, come previsto dall'art. 3 della Legge Regionale del 06.04.2001, n. 10.

ART. 13

(concessione temporanea dei posteggi agli operatori precari)

1. I posteggi riservati agli operatori professionali che risultano non occupati alle ore 9.00 della domenica in cui si svolge il Mercatino vanno concessi agli operatori su area pubblica presenti, titolari di autorizzazione amministrativa relativa alla merceologia del settore nel quale risultano disponibili i posteggi, sulla base di una graduatoria di spunta, previa presentazione di apposita domanda.
2. Tale graduatoria è formata sulla base delle presenze maturate dagli espositori come precari e, a parità di presenze, verrà utilizzato il criterio di iscrizione al registro delle imprese.
3. La concessione temporanea dei posteggi non può prescindere dalle specializzazioni merceologiche previste all'art. 11.

ART. 14

(assenze del titolare)

1. Nel caso in cui il titolare del posteggio rimanga assente per più di quattro volte nell'arco di un anno, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, perderà il diritto al posteggio con conseguente decadenza dell'autorizzazione.

ART. 15

(disposizioni generali per operatori professionali)

1. Agli operatori professionali si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale sul suolo pubblico (autorizzazione, revoca, subingressi).
2. Ogni operatore è personalmente responsabile, a tutti gli effetti, della provenienza e della autenticità della merce esposta.

ART. 16

(partecipazione degli operatori non professionali - hobbisti)

1. Le domande per partecipare al Mercatino dell'antiquariato e delle pulci devono essere presentate al Comune almeno 15 giorni prima della data di effettuazione del mercato.
2. Ciascuna domanda deve contenere:
 - Dati anagrafici, residenza, recapito telefonico, codice fiscale e/o partita IVA del richiedente
 - Dichiarazione della qualità di operatore non professionale e autocertificazione che attesta il possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 9, comma

- 4 - lettera a) della Legge Regionale n. 10, del 06.04.2001, con l'indicazione della data e del Comune che lo ha rilasciato;
- Dimensioni del posteggio richiesto (non superiore a mq. 12)
 - Esatta indicazione della merceologica trattata in conformità alla specializzazione merceologica di cui all'art. 11.
3. L'integrazione della documentazione, nel caso di presentazione di domande incomplete, dovrà pervenire, a pena di esclusione, almeno 5 giorni prima della data di effettuazione del Mercatino
 4. Le domande di partecipazione al Mercatino dell'antiquariato per la vendita di prodotti diversi da quelli di cui all'art. 11, non saranno accolte.
 5. Gli operatori hobbisti che intendono partecipare al Mercatino dell'antiquariato e delle pulci potranno presentare un'unica domanda per l'intero anno, per un massimo di 6 presenze annue, le cui date devono essere chiaramente indicate.
 6. L'operatore non professionale non potrà essere sostituito da altre persone e dovrà essere presente nel posteggio assegnatogli per tutta la durata del Mercatino.

ART. 17

(assegnazione dei posteggi agli operatori non professionali)

1. L'assegnazione del posteggio avverrà seguendo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, nel rispetto del numero di posteggi a disposizione.
2. Nel caso di domande presentate nello stesso giorno, il posteggio verrà assegnato, nell'ordine: al richiedente con minor numero di presenze nel Mercatino, avuto riguardo per l'anno in corso, oppure a quello precedente. In subordine si procederà d'ufficio mediante sorteggio.

ART. 18

(graduatorie operatori non professionali)

1. Le graduatorie per l'assegnazione dei posteggi agli operatori non professionali, formulate con i criteri di cui all'art. 17, sono pubblicate all'albo pretorio almeno 3 giorni prima dello svolgimento del Mercatino dell'antiquariato.
2. I posteggi che risultano liberi alle ore 09.00 nel giorno di mercato possono essere assegnati direttamente, ad eventuali operatori presenti il giorno di mercato.

ART. 19

(obblighi degli operatori non professionali)

1. Ogni operatore non professionale, presente al Mercatino, deve produrre, di volta in volta, unitamente al cartellino, un elenco contenente l'indicazione dei beni, divisi per categorie e numero di oggetti, che si intende porre in vendita. Tale elenco deve essere timbrato dal personale di vigilanza, contestualmente all'apposizione del timbro di partecipazione sull'apposito cartellino.
2. L'elenco dovrà essere conservato dall'operatore per tutta la giornata al fine di consentire eventuali controlli.
3. Gli operatori non professionali non possono vendere opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, in quanto non provvisti dell'autorizzazione commerciale di cui al Decreto Legislativo n. 114/1998.
4. **Gli operatori non professionali possono vendere beni di valore non superiore ciascuno a € 258,23. Tale importo può essere aggiornato ogni 2 (due) anni dalla Giunta Regionale sulla base delle variazioni ISTAT del costo della vita.**

ART. 20
(controlli)

1. Il Comune provvederà alla verifica del rispetto delle norme vigenti, della documentazione autorizzativa e dei requisiti richiesti dei partecipanti al Mercatino dell'antiquariato.
2. Il Comando Polizia Municipale è tenuto ad eseguire l'attività di controllo e ad annullare l'apposito spazio sul cartellino di ogni operatore non professionale, apponendo la data di partecipazione ed il timbro del Comune. Il timbro va apposto anche nell'elenco dei beni. Tale controllo deve precedere il controllo degli operatori professionali.

ART. 21
(obblighi degli assegnatari di posteggio)

Durante lo svolgimento della manifestazione è fatto divieto di:

1. superare lo spazio concesso; l'occupazione deve rimanere all'interno di detta superficie;
2. lasciare il posteggio incustodito;
3. svolgere commercio in forma itinerante;
4. fare uso di generatori di corrente;
5. insudiciare o danneggiare in qualsiasi modo l'area occupata; pertanto a fine vendita tutta l'area occupata e circostante deve essere lasciata in perfetto ordine e pulita;
6. danneggiare la pavimentazione;
7. turbare il tranquillo svolgimento delle attività di scambio e di contrattazione in genere;
8. vendere al di fuori dei posteggi assegnati, anche se con merce a mano, ed occupare o vendere in posti non assegnati;
9. infastidire i passanti con richiami insistenti, con molestie o in qualsiasi altro modo;
10. usare strumenti sonori ovvero diffusori o amplificatori di voci;
11. effettuare lo scambio di posteggi tra gli operatori.
12. subaffittare il posteggio a terzi.

Ed è fatto altresì obbligo di:

13. adeguare le proprie strutture di vendita alle tipologie ed alle prescrizioni che saranno eventualmente dettate dall'Amministrazione Comunale.

Con la partecipazione, l'espositore solleva gli organizzatori da ogni responsabilità che potesse derivare agli espositori e visitatori della merce esposta.

L'espositore solleva inoltre gli organizzatori da ogni responsabilità per danni da terzi alle persone e alle merci esposte.

ART. 22
(sanzioni)

1. La mancata osservanza di quanto stabilito nel presente regolamento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste in materia di commercio, pubblica sicurezza, tributi e fiscali.
2. Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 29 del Decreto Legislativo n. 114 del 31.03.1998, e dall'art. 7/bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

ART. 23
(norma finale)

1. Per quanto non disposto nel presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia, salvo successive modificazioni ed integrazioni.

